

**MIM**Ministero dell'Istruzione
e del Merito

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON LORENZO MILANI"



Via Marco Aurelio, 2 - 00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM)
Tel. 0774/342764 – RMIC897006 - Cod. Fisc. 86003270583
PEO: rmic897006@istruzione.it – PEC: rmic897006@pec.istruzione.it
SITO WEB: www.icdonmilaniguidonia.edu.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

Adottato con delibera n. 54 dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 17/12/2025

RIFERIMENTI NORMATIVI

- DPR n. 249/1998 *Statuto degli studenti e studentesse*, integrato dalla *Direttiva Ministeriale n. 30 del 15.03.2007*, dal DPR n. 235 del 21.11.2007, dalla *Nota prot. n. 3602 (Modifiche apportate allo Statuto delle studentesse e degli studenti)* del 31.07.2008 e dal D.P.R. 134/2025 (*Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*).
- Legge n. 71/2017 e ss.mm.ii. *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo*.
- Decreto MIM n. 18/2021 *LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo*.
- Nota del Ministro dell'Istruzione e del merito n. 5274/2025 recante *Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione*.

Inoltre, la Scuola è chiamata ad applicare progressivamente le procedure previste dal *Documento tecnico sulle norme di convivenza in ambito scolastico* (definito dalla Conferenza parlamentare ex D. Lgs 300/1999 e presentato alle Istituzioni Scolastiche il 16 aprile 2008) in caso di comportamenti pericolosi, tali da creare situazioni di rischio.

PREMESSE

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

ART. 1 - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

- Il comportamento degli alunni è improntato al rispetto dei compagni, del personale e delle regole della convivenza civile:
 - a) Gli alunni devono mostrare il massimo rispetto per tutte le persone: docenti, non docenti e compagni, evitando offese verbali e fisiche.
 - b) Gli alunni sono tenuti ad eseguire ogni indicazione o richiamo venga loro rivolto dal personale di sorveglianza docente, anche se non della classe di appartenenza, e non docente.
 - c) Gli alunni sono tenuti al rispetto delle norme di buona educazione (parlare a bassa voce, alzarsi quando qualcuno entra in aula, non masticare o consumare cibi e bevande durante le lezioni senza autorizzazione, bussare alla porta prima di entrare in locali occupati, chiudere le porte adagio senza sbatterle, ecc.).
 - d) Gli alunni sono tenuti a conoscere e a rispettare tutti i regolamenti della scuola comprese le norme di sicurezza e gli eventuali regolamenti specifici riguardanti l'uso dei laboratori e altre aule speciali, che saranno affissi nei locali stessi.

- e) Gli spostamenti della classe interni all'edificio scolastico devono avvenire sollecitamente senza soste, ritardi né trambusto in corridoi o altri, sempre sotto la costante vigilanza dei docenti.
- f) Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita, gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. non è permesso uscire dalla classe senza essere autorizzato dal docente, gridare nei corridoi e nelle aule e in altri spazi comuni.
- g) Gli spostamenti dall'aula alla palestra avverranno sotto la vigilanza del docente di Scienze motorie. Le richieste di uscita per il bagno vanno concesse ad una sola persona per volta durante le ore di lezione e massimo due volte al giorno, salvo esigenze particolari. Durante gli intervalli potranno uscire due alunni alla volta. Gli alunni sono tenuti ad usare i bagni in modo corretto e civile rispettando gli orari stabiliti.
- h) L'intervallo si svolge nell'aula. È vietato tenere comportamenti pericolosi per la propria e l'altrui incolumità (giochi includenti contatto fisico, rincorse tra i banchi, lancio di oggetti ecc.), sporcare pavimenti e arredi, lasciare in giro involucri e contenitori. Per qualsiasi problema, l'alunno deve rivolgersi al proprio insegnante di turno che valuterà la situazione.
- Gli alunni sono tenuti al rispetto per il patrimonio della scuola:
 - a) Devono tenere il loro banco pulito e avere cura degli strumenti messi loro a disposizione (vocabolari, attrezzature varie per le attività artistiche e tecnico-pratiche).
 - b) L'aula deve essere lasciata in ordine e i rifiuti riposti nel cestino.
 - c) Il materiale dimenticato sarà ritirato dai collaboratori scolastici e restituito su richiesta dell'interessato.

Art. 2 - DIVIETI

- È vietato presentarsi a scuola con abbigliamento non idoneo al luogo (pantaloni a vita troppo bassa, magliette troppo corte, completi sportivi con canotte, scollature eccessive e cappello e cappuccio in testa).
- È vietato uscire dall'aula durante gli intervalli fra una lezione e l'altra o allontanarsi dalla scuola non accompagnati e non autorizzati.
- È vietato sporgersi dalle finestre, gettare da esse rifiuti, fogli o altro, imbrattare pareti o arredi. La scuola non risponde degli oggetti lasciati in classe incustoditi. Tutti i rifiuti vanno collocati sempre negli appositi contenitori.
- Gli alunni non possono introdurre nell'edificio scolastico oggetti pericolosi o materiali diversi da quelli necessari per le lezioni o, comunque, per il lavoro scolastico.

- È vietato tenere accesi e in funzione i cellulari durante tutte le attività scolastiche come da Circolare Ministeriale, a meno che non sia l'insegnante ad autorizzarne l'utilizzo per scopi didattici. Gli alunni dovranno riporre i telefoni spenti in un apposito contenitore a disposizione della classe al momento dell'ingresso in aula, ma la Scuola non risponde di eventuali furti o danneggiamenti. L'alunno sorpreso ad usare il telefono sarà sanzionato con nota nel registro di classe. Si ricorda che gli alunni, in caso di malesseri fisici o per problemi di altra natura, possono telefonare gratuitamente alle famiglie utilizzando il telefono della scuola. È, però, vietato telefonare per chiedere di farsi portare materiale didattico dimenticato oppure farsi chiamare al telefono della scuola se non per casi di urgente necessità.
- Gli studenti non devono portare ingenti somme di denaro o oggetti di valore in quanto la scuola non si rende responsabile e non risarcisce per eventuali furti o danneggiamenti.

Art. 3 - IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO

La Scuola, in collaborazione con la famiglia e con le agenzie educative presenti sul territorio, ha il compito di educare e di vigilare affinché tutti gli alunni possano vivere serenamente il loro processo di crescita e di apprendimento. Per tale motivo, essa pone in atto misure educative e formative oltre a specifiche norme di comportamento e sanzioni conseguenti, per arginare ed eliminare ciò che mina il benessere dei singoli alunni.

3.1 DEFINIZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come **BULLISMO**:

- l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.

Rientrano nel **CYBERBULLISMO**:

qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante

sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Di seguito, alcune fattispecie:

- Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- Denigrazione : pubblicazione all'interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet,... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- Outing estorto: registrazione delle confidenze - raccolte all'interno di un ambiente privato - creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line;
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

3.2 RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- Individua attraverso il Collegio dei Docenti uno o più Referenti della prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;

- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

IL REFERENTE DELLA PREVENZIONE E CONTRASTO AL "BULLISMO E CYBERBULLISMO":

- Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- Coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- Si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- Cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, "Safer Internet Day"

IL COLLEGIO DOCENTI:

- Promuove scelte didattiche ed educative per la prevenzione del fenomeno;
- Promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- Prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- Favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie
- Propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

IL DOCENTE:

- Intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;

- Valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

I GENITORI:

- Partecipano, in caso di necessità, alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- Sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- Vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti;
- Conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- Conoscono il codice di comportamento dello studente;
- Conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio

GLI ALUNNI:

- Sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- Imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.
- Non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici -immagini, filmati o registrazioni vocali.
- La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- Durante le lezioni o le attività didattiche non possono usare cellulari.

ART. 4 - REGOLAMENTO D'USO DEI DISPOSITIVI DIGITALI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La nota di cui in premessa sancisce divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici, per gli alunni dalla scuola d'infanzia fino alla secondaria di primo grado, salvo i casi

in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali.

Potranno, invece, essere utilizzati, per fini didattici, altri dispositivi digitali, quali pc e tablet, sotto la guida dei docenti.

Pertanto, si prevedono, specifiche sanzioni disciplinari per gli alunni che dovessero contravvenire al divieto di utilizzo in classe dello smartphone o di altri dispositivi, collegati o meno allo stesso, che consentano di acquisire immagini/video/audio (smartwatch e simili).

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado possono portare a scuola il cellulare, se considerato strettamente necessario dai genitori o da chi ne detiene la patria potestà attenendosi ai divieti sopra citati.

La Scuola ribadisce la puntuale applicazione della normativa; pertanto, l'uso del cellulare in quanto tale non è consentito, neanche per lo svolgimento di attività didattiche. Il divieto non si applica soltanto all'orario delle lezioni ma è vigente anche nelle pause dell'attività didattica (intervalli) e durante le uscite didattiche. Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l'Istituto, nello spirito della corresponsabilità educativa, evitando ad esempio di inviare messaggi o effettuare chiamate ai telefoni dei propri figli durante l'orario scolastico.

Gli alunni sono tenuti a mantenere i loro telefoni spenti durante l'intera permanenza a scuola. L'estensione del divieto d'uso ai momenti di pausa risponde ad un'esigenza prettamente educativa, tesa a favorire la socializzazione e le relazioni dirette tra le persone, dal momento che è piuttosto evidente la tendenza degli alunni ad "isolarsi", attraverso l'operatività sui propri dispositivi mobili (per giocare, ascoltare musica o per inviare/ricevere messaggi anche attraverso *social network* come *Facebook*, *WhatsApp* e altri).

Le contravvenzioni alle prescrizioni e divieti sono sanzionate secondo quanto previsto dalla tabella di seguito riportata.

Si richiama l'attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate all'interno degli ambienti scolastici, al di fuori dei casi consentiti e successivamente diffuse con l'intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o, addirittura, allo scopo di intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine di *cyberbullismo*. Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati. In ogni caso, si stabilisce che ogni trasgressione alla norma verrà punita con il ritiro immediato e temporaneo dell'apparecchio, eventualmente privato della scheda, che verrà restituito solo personalmente ai genitori.

Conseguentemente, la Scuola declina ogni responsabilità per eventuali danni o furti che dovessero verificarsi. I genitori che avessero urgenza di comunicare con i propri figli possono contattare telefonicamente la scuola.

Per coloro che dovessero utilizzare, durante l'attività didattica, cellulari si erogano le seguenti sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola:

TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI USO DEI CELLULARI (o altri dispositivi digitali non consentiti)

Mancanza disciplinare	Frequenza	Sanzione disciplinare	Organo competente
L'alunno ha con sé il cellulare spento in vista sul banco.	1^ volta	Richiamo verbale (con annotazione sul registro di classe per informare il Consiglio di classe e la famiglia).	Docente
	2^ volta	Annotazione sul registro di classe. Comunicazione al DS. Convocazione della famiglia.	Docente Coordinatore Dirigente Scolastico
	3^ volta	La trasgressione verrà sanzionata con voto di insufficienza nella voce del "comportamento" del documento di valutazione	Consiglio di Classe Dirigente Scolastico
L'alunno non ha il cellulare	1^ volta	La trasgressione verrà segnalata sul registro di classe a cura del docente.	Docente
	2^ volta	Annotazione sul registro di classe. Comunicazione al DS. Convocazione della famiglia.	Docente Coordinatore Dirigente Scolastico

spento.	3^ volta	Annotazione sul registro di classe. Comunicazione al DS. Convocazione della famiglia. In seguito provvedimento disciplinare di sospensione con allontanamento dalle lezioni da un giorno a un massimo di 5 giorni, con motivazione adeguata del Consiglio di Classe.	Docente Coordinatore Dirigente Scolastico Consiglio di Classe
L'alunno utilizza il cellulare a scuola per chiamate e/o messaggistica o altri usi non consentiti (giochi, ascolto musica, ecc.)		Annotazione sul registro di classe. Comunicazione al DS. Convocazione della famiglia. In seguito provvedimento disciplinare di sospensione con allontanamento dalle lezioni da un giorno a un massimo di 5 giorni, con motivazione adeguata del Consiglio di Classe.	Docente Coordinatore Dirigente Scolastico Consiglio di Classe
L'alunno usa dispositivi elettronici durante una verifica scritta.		Ritiro della verifica e valutazione con voto gravemente insufficiente della stessa. Nota sul registro di classe.	Docente
L'alunno effettua a scuola riprese audio/video/foto		Annotazione sul registro di classe. Comunicazione al DS. Convocazione della famiglia. In seguito provvedimento disciplinare di sospensione con allontanamento dalle lezioni da 5 giorni a un massimo di 15 giorni, con motivazione adeguata del Consiglio di Classe.	Docente Coordinatore Dirigente Scolastico Consiglio di Classe
L'alunno diffonde anche in rete e nei social network immagini/video/audio non autorizzati effettuati a scuola		Annotazione sul registro di classe. Comunicazione al DS. Convocazione della famiglia. In seguito provvedimento disciplinare di sospensione con allontanamento dalle lezioni per 15 giorni.	Docente Coordinatore Dirigente Scolastico Consiglio di Classe

L'alunno utilizza il cellulare a scuola per chiamate e/o messaggistica o altri usi non consentiti (giochi, ascolto musica, ecc.)		Annotazione sul registro di classe.	Docente Coordinatore
		Comunicazione al DS. Convocazione della famiglia.	Dirigente Scolastico
		In seguito provvedimento disciplinare di sospensione con allontanamento dalle lezioni da un giorno a un massimo di 5 giorni, con motivazione adeguata del Consiglio di Classe.	Consiglio di Classe

ART. 5 - INFRAZIONI E SANZIONI DI CARATTERE GENERALE (IVI COMPRESI BULLISMO E CYBERBULLISMO)

PREMESSE

- Ogni infrazione ai divieti indicati negli articoli precedenti verrà considerata mancanza disciplinare e sarà passibile di sanzione.
- La responsabilità disciplinare è personale; essa non è pertanto attenuata ma semmai accresciuta dalle chiamate di correità. Gli alunni avranno la possibilità di esporre le proprie ragioni.
- Non può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e sono ispirati alla riparazione del danno; concorrono sostanzialmente nella formazione del voto di comportamento e possono prevedere attività in favore della comunità scolastica.
- Sono previste attività – da effettuare al termine delle lezioni e sotto sorveglianza - in favore della comunità scolastica:
 - a) Servizi alla classe:
 - pulizia e/o rimessa in ordine dell'aula;
 - altre mansioni come indicato dal Consiglio di Classe.
 - b) Riparazione del danno:
 - ripulitura di scritte;
 - risarcimento economico del danno arrecato.
 - c) Lavoro di ricerca e approfondimento:

- lavori di documentazione e/o ricerca assegnati dal Consiglio di Classe.
- Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

a) IL DOCENTE È COMPETENTE PER LE SEGUENTI SANZIONI DISCIPLINARI:

- a1) Richiamo verbale.
- a2) Nota sul registro di classe.
- a4) Segnalazione scritta al Consiglio di Classe, al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori.
- a5) Convocazione della famiglia (opportuna dopo tre note disciplinari).
- a6) Segnalazione al dirigente o suo collaboratore e convocazione ad horas della famiglia ed eventuale allontanamento per le restanti ore di lezione dell'alunno prelevato (dal genitore).

b) IL CONSIGLIO DI CLASSE È COMPETENTE PER LE SEGUENTI SANZIONI DISCIPLINARI:

- b1) Convocazione della famiglia.
- b2) Segnalazione scritta alla Dirigente scolastica o ai suoi collaboratori. b3) Attività in favore della comunità scolastica.
- b4) Sospensione con allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica fino a 15 giorni.

c) IL CONSIGLIO DI ISTITUTO È COMPETENTE PER LE SEGUENTI SANZIONI DISCIPLINARI:

- c1) sospensione con allontanamento dalla comunità scolastica oltre 15 giorni.
- c2) esclusione dallo scrutinio finale.
- c3) non ammissione all'esame di stato conclusivo.

- La sospensione con allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica potrà essere disposta DAL CONSIGLIO DI CLASSE PRESIEDUTO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO in caso di gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari, composto in via straordinaria anche dalla componente dei genitori secondo la seguente procedura: contestazione di addebito notificata ai genitori dell'alunno interessato per iscritto; convocazione CDC straordinario con presenza dei genitori e dell'alunno coinvolto.

- L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la

durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

- L'Organo disciplinare superiore può infliggere una sanzione di competenza dell'organo inferiore, ma non viceversa. L'Organo disciplinare inferiore, quando ritenga opportuna una sanzione non di sua competenza, può demandare il caso all'organo superiore.

A. INFRAZIONI NON GRAVI

DOVERI	INFRAZIONI
Frequenza regolare	Assenze ripetute e non motivate-ritardi
Comportamento corretto nel segnalare episodi incivili	Mancanza di collaborazione nell'accertare la verità e le responsabilità
Assolvimento degli impegni di studio	Negligenza abituale
Comportamento educato e rispettoso nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del personale ATA e dei compagni	Linguaggi e/o gesti offensivi Minacce
Comportamento corretto e collaborativo nell'ambito dello svolgimento dell'attività didattica	Disturbo della lezione e/o attività. Rifiuto a svolgere il compito assegnato. Rifiuto a collaborare. Dimenticanze ripetute del materiale scolastico

Le infrazioni sopra citate prevedono le seguenti sanzioni in ordine di gravità

1. Ammonizione da parte del Docente scritta sul registro di classe
2. Ammonizione da parte del DS (e/o collaboratore DS) verbale o scritta
3. Ammonizione da parte del DS e contestuale convocazione del genitore
4. Ammonizione da parte del DS, convocazione del genitore e convocazione del consiglio di classe straordinario con le seguenti possibilità di sanzioni:
 - a. Servizi alla classe
 - b. Riparazione del danno
 - c. Lavoro di ricerca e/o approfondimento
 - d. Divieto di partecipazione alle uscite didattiche

Sospensione con allontanamento dalle lezioni.

B. INFRAZIONI GRAVI

DOVERI	INFRAZIONE
Comportamento educato e rispettoso nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del personale ATA e dei compagni	Aggressione verbale Aggressione fisica Mancato rispetto delle proprietà altrui Bullismo e cyberbullismo
Rispetto dei regolamenti e delle norme di sicurezza	Inosservanza non occasionale
Utilizzo corretto delle strutture, delle strumentazioni e dei sussidi didattici della scuola	Danneggiamento colposo Danneggiamento volontario
Corresponsabilità nel rendere e nel mantenere accoglienti gli ambienti scolastici	Disimpegno nella cura degli ambienti o danneggiamento volontario

Le infrazioni sopra citate prevedono in ordine di gravità

1. Segnalazione sul registro di classe e, contestuale, convocazione del consiglio di classe straordinario
2. Ammonizione da parte del DS, convocazione del genitore e convocazione del consiglio di classe straordinario con le seguenti possibilità di sanzioni:
 - a. Servizi alla classe
 - b. Riparazione del danno
 - c. Lavoro di ricerca e/o approfondimento
 - d. Divieto di partecipazione alle uscite didattiche
 - e. Sospensione con allontanamento dalle lezioni
 - f. Sospensione con allontanamento dalla comunità scolastica.

ART 6 - NORME GENERALI IN MATERIA DI ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI O DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA

1. Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di

elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile e devono specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione delle stesse.

2. Il verbale di delibera di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica contiene una sintesi delle notizie atte a confermare in tutto o in parte i fatti contestati e a delineare le responsabilità dello studente, nonché la motivazione del provvedimento.
3. In caso di sospensione dello studente dalle lezioni o dalla comunità scolastica, il verbale del provvedimento disciplinare deve sempre indicare il numero di giorni.
4. Il Dirigente scolastico notifica alla famiglia il provvedimento disciplinare adottato dall'organo collegiale.
5. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
6. Qualora venga disposto l'allontanamento di uno studente dalla comunità scolastica al termine dell'anno scolastico, il periodo previsto di allontanamento sarà effettuato nel primo periodo utile dell'anno scolastico successivo.
7. È compito dell'Organo disciplinare prestare una specifica e preventiva attenzione al periodo di giorni per i quali vuole disporre l'allontanamento dello studente ed evitare che la sospensione determini, quale effetto implicito e non voluto, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico e quindi il raggiungimento automatico di un numero di assenze tale da compromettere, comunque, la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
9. Non essendo "dati sensibili", le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica vanno inserite nel fascicolo personale dello studente, al pari delle altre informazioni relative alla sua carriera. Nel rispetto della normativa sulla privacy, se nel testo della sanzione si fa riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. molestia sessuale), si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili e quindi si sostituirà con "omissis" l'identità delle persone coinvolte.
10. Il cambiamento di scuola non pone fine a un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

È compito della segreteria avvisare la nuova scuola della pendenza del provvedimento disciplinare e

dell'eventuale sanzione inflitta.

ART. 7 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA SANZIONE DI SOSPENSIONE CON ALLONTANAMENTO

3. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

4. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

5. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni **fino a due giorni**, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le suddette attività.

6. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni **per un periodo compreso fra tre e quindici giorni**, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze.

7. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui sopra, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.

8. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato

richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

9. L'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, individua quali figure referenti per la realizzazione di tali attività il docente Referente di istituto per l'insegnamento di Educazione Civica e i docenti componenti del Team Antibullismo nel caso di infrazioni in tema di bullismo/cyberbullismo.

10. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.

ART. 8 – RICORSI

1. Contro l'allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica e i provvedimenti più gravi della sospensione, è ammesso ricorso all'organo di garanzia da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.

2. L'organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni e qualora non decida entro tale termine, la sanzione deve ritenersi confermata.

3. L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

4. L'impugnazione della sanzione disciplinare non incide automaticamente sulla sua esecutività, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi. Pertanto la sanzione può essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

5. In caso di accoglimento dell'impugnazione vengono annullate le conseguenze della sanzione. In particolare, i giorni di assenza per sospensione non vengono considerati ai fini della validità dell'anno scolastico dello studente.

ART. 9 - L'ORGANO DI GARANZIA

1. L'organo di garanzia è composto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, dai due Collaboratori del dirigente, da due genitori designati dal Consiglio d'Istituto.

2. L'organo di garanzia è validamente costituito se è formato da almeno tre membri.

3. Per la validità della riunione dell'organo di garanzia devono essere presenti almeno la metà più uno dei membri in carica.
4. L'organo di garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo sostituto.
5. In caso di assenza di uno o più commissari, il Dirigente scolastico provvede d'ufficio alla nomina dei sostituti necessari all'espletamento del procedimento.
6. Non può partecipare alla riunione dell'organo di garanzia e, deve essere sostituito da un supplente, un docente membro del Consiglio di classe che ha deliberato la sanzione disciplinare. Fa eccezione al presente divieto il docente eventualmente incaricato di sostituire il Dirigente Scolastico.

ART. 10 - IL PROCEDIMENTO DINANZI L'ORGANO DI GARANZIA

1. Il Dirigente scolastico convoca l'organo di garanzia, lo studente interessato e i genitori dello stesso.
2. In sede di riunione dell'organo di garanzia i componenti esaminano l'impugnazione proposta dal ricorrente e verificano se le motivazioni indicate come elemento di riesame del provvedimento disciplinare hanno fondamento.
3. In caso di motivazione fondata si procede con l'audizione, se presenti, dello studente interessato e dei genitori dello stesso, anche separatamente.
4. L'organo di garanzia prosegue senza la presenza di estranei e passa a esaminare il verbale del procedimento disciplinare oggetto dell'impugnazione e tutti i documenti allegati ad esso.
5. In caso di accertata validità delle motivazioni addotte dal proponente, l'organo di garanzia provvede a rivalutare quale sia l'effettiva responsabilità dello studente e a riformulare la conseguente sanzione, ivi compresa la non punibilità.
6. Il Dirigente comunica per iscritto la decisione dell'organo di garanzia ai genitori dello studente, i quali sono altresì informati che la decisione è definitiva.